

Sede esami Centre number: 29114





ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN G. BOSCO"

Corso Roma 254 - 74016 MASSAFRA (TA) Segreteria tel. 099/3313902 Codice Fiscale: 90214650732

e-mail taic851009@istruzione.it PEC taic851009@pec.istruzione.it
www.icsgboscomassafra.edu.it





NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E LE PROCEDURE IN CASO DI SCIOPERO NEL COMPARTO ISTRUZIONE.

Proposta di protocollo d'intesa relativo ai contingenti di personale da prevedere nelle singole Istituzioni Scolastiche.

PREMESSA

L'accordo del 2 dicembre 2020 tra ARAN e OO.SS. attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri generali per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

In riferimento a questi contenuti, l'individuazione dei criteri specifici per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantire nelle singole istituzioni scolastiche le prestazioni indispensabili è attribuita dal CCNL Istruzione ricerca 2016- 2018 alla contrattazione decentrata d'istituto [Art 22 commac5)].

L'attuazione dell'Accordo del 2.12.2020 va quindi riportata, nelle istituzioni scolastiche ed educative, all'interno delle materie oggetto delle tradizionali relazioni sindacali tra il dirigente scolastico, la RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL.

Il Protocollo d'Intesa quindi dovrà integrare/modificare la parte normativa del contratto decentrato d'istituto esistente attualizzandolo rispetto alle novità introdotte dal nuovo Accordo nazionale.

Vista la legge n. 146/90;

Visto l'art.22 c.5 del CCNL Istruzione ricerca 2016-2018;

Visto l'Accordo integrativo nazionale sottoscritto tra ARAN e OO.SS in data 2.12.2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2021;

Visto l'art. 2 del nuovo Accordo che evidenzia i servizi pubblici da considerare essenziali nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono:

- istruzione scolastica:
- igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;
- attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti;
- sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
- erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento;

Visto l'art. 3 dell'Accordo che definisce le figure professionali del personale docente, educativo ed A.T.A necessarie a garantire i servizi essenziali nelle istituzioni scolastiche ed educative e, al comma 2, prescrive che: "Presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001 individuano, in un apposito protocollo di intesa, ..., il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori.".

L'anno 2021, il mese di Febbraio il giorno 10, in Massafra (TA), presso l'Istituto San Giovanni BOSCO, in modalità on line, in sede di contrattazione integrativa d'Istituto

Il Dirigente Scolastico

NICOLA LATORRATA

e

le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n.165/2001,

individuano nel presente protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi in corrispondenza delle prestazioni indispensabili definite dall'art. 2 e secondo i criteri indicati nell'art. 3, comma 1, del citato Accordo Nazionale.

Art. 1 Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente protocollo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e a tempo determinato

Art. 2 Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili

ISTRUZIONE SCOLASTICA:

 attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità; (Contingente: i docenti dei consigli delle classi coinvolte; n. 1 assistente amministrativo; n. 2 collaboratori scolastici); vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove non è possibile sospendere il servizio, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio; (Contingente: n. 1 collaboratore scolastico per plesso);

ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E BENI DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI; SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI CON IL SERVIZIO SCOLASTICO:

 vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; (Contingente: n. 1 collaboratore scolastico);

EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO:

 adempimenti necessari per assicurare la liquidazione di assegni e di indennità per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. (Contingente: DSGA e n. 1 assistente amministrativo).

Art. 3 Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili

Le unità da includere nel contingente sono individuate sulla base dei seguenti criteri:

- volontarietà dei lavoratori, in caso di più volontari ricorso al sorteggio;
- in mancanza di volontari, mediante rotazione dei lavoratori secondo l'ordine alfabetico.

Art. 4 Prestazioni indispensabili in qualsiasi periodo dell'anno

In qualsiasi periodo dell'anno scolastico, non costituiscono prestazioni indispensabili l'apertura della scuola, né la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi.

Pertanto non potranno essere formati contingenti ATA per assicurare tali attività e i collaboratori scolastici eventualmente in sciopero non potranno essere sostituiti nelle loro mansioni giornaliere con altro personale in servizio nel plesso o in altri plessi dell'istituto.

Art. 5 Applicazione del protocollo di intesa

Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti artt. 2 e 3.

Del regolamento sarà data informazione alle OO.SS. firmatarie del presente protocollo.

Art. 6 Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nella presente intesa si rimanda all'Accordo integrativo nazionale del 2.12.2020 e al CCNL Istruzione ricerca 2016-2018.

Massafra, li 10 febbraio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Nicola LATORRATA

Diel Al

00.SS.:

FLC CGIL

CISL SCUOLA FSUR

UIL SCUOLA RUA

SNALS-CONFSAL

GILDA UNAMS

ANIEF

Alpher